Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie (BT)

Plesso "Paola BELSITO" *- Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP01P Via degli Aragonesi, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752 --* ***Plesso "CARRARA GIOIA"*** *- Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP02Q - Piazza D'Acquisto 2 , 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803928226 --* ***Plesso "Angela DI BARI"*** *– Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP03R - Via G, Di Vittorio 100, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 --* ***Plesso "Angela DI BARI"*** *– 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP01X - Via G, Di Vittorio 98, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 --* ***Plesso "V. AMANDO VESCOVO"*** *– 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP021 Via Amando Vescovo 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752.* ***Plesso. "BATTISTI - FERRARIS"*** *– Scuola Secondaria di I grado – C.M. BTMM8AP01V – Via Pozzo marrone 84 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803924427 e-mail:* ***BTIC8AP00T@istruzione.it****- e-mail PEC:* ***BTIC8AP00T@pec.istruzione.it*** *- Sito WEB di Istituto www.btic8ap00t.edu.it Codice Meccanografico:* ***BTIC8AP00T****- Codice Fiscale:* ***92081870724 -*** *Codice IPA:* ***WBOK9VCY*** *Codice Univoco AOO:* ***A66ZJNM***

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - S.G BOSCO-BATTISTI-FERRAR-BISCEGLIE
Prot. 0011392 del 04/11/2026
VII (Uscita)

DIRETTIVA DIRIGENZIALE PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA A.S. 2026-27

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

visto il D.lgs. 297/1994;
vista la Legge 59/1997;
visto il DPR 275/1999;
visto l'art. 25 del D.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 2047 e 2048 c.c.;
visto l'art. 61 della Legge 312/1990;
visto il D.lgs. 231/1999;
vista la Legge 107/2015;
visto il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" - Sezione Scuola 2019-2021 firmato il 18 gennaio 2024 con particolare riferimento alle disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni da parte di docenti e personale ATA;
visti i profili di area del personale ATA per come definiti nel CCNL 2019-2021;
visto il Regolamento d'Istituto in vigore;
viste le sentenze della Corte di Cassazione n. 5424 del 05/09/1976, n.1623 del 19/02/1994, n.5424 del 30/12/1997 e n. 3074 del 30/03/1999;
vista la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Civile, n. 11751 20/11/2012–15/05/2013;
vista la Legge 172/2017 del 4 dicembre di conversione con modificazioni, del DL 148/2017 del 16 ottobre;
ritenendo quali fattori rilevanti della vigilanza, a cui è tenuto il personale scolastico, la puntualità nell'assunzione del servizio, la continuità dell'obbligo di sorveglianza, la tempestività nel comunicare al Dirigente eventuali disfunzioni o sopravvenute situazioni di rischio;
ritenuto necessario impartire disposizioni generali per l'organizzazione, la vigilanza, le prescrizioni e i divieti

EMANA

per l'anno scolastico 2026-2027, la seguente DIRETTIVA DIRIGENZIALE PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA

Premessa

1. L'Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" di Bisceglie adotta ogni modalità organizzativa espressione della propria autonomia progettuale e coerente con gli obiettivi generali e specifici del proprio indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli obblighi di sorveglianza e vigilanza sono dipendenti sia dalla norma imperativa sia dal modello organizzativo della scuola, in quale ne costituisce motivazione di causa, di modalità applicative, di ambito e di valutazione in merito non solo al loro necessario adempimento, ma soprattutto alla loro realizzazione proattiva.

3. La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, che può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a sé stessi.
4. Sul personale scolastico gravano responsabilità di tipo penale, in particolare conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche civile e amministrativo o patrimoniale. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici".
5. La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. Successivamente se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.
6. La "*culpa in vigilando*" dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 312 dell'11 luglio 1980, che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., Sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., Sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'alunno è affidato alla scuola.
7. Sui docenti grava un obbligo di diligenza, la cui rilevanza è logicamente dipendente dall'età e dal grado di maturazione degli alunni: per la scuola dell'INFANZIA il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta oltre che dall'età, anche dallo sviluppo psico-fisico del minore.
8. I fattori rilevanti, oltre all'età degli alunni, nel rendere particolarmente rigoroso l'obbligo di vigilanza sono: lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione. Il D.lgs. 81/2008 ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti – ossia quella condizione che rende la persona, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, un effettivo sovrintendente alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
9. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile:

- […] "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (art. 2047).
- […] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (art. 2048).

10. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (La sentenza della Cass. Civ., sez III,

3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

11.La Corte dei Conti, Sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

12. L'art.44 co. 7 del CCNL 2019-2021 Comparto "Istruzione e Ricerca" richiama tale obbligo riferendolo a due momenti cruciali della vita scolastica "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

13. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti e analoghi. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

14. Il docente è tenuto ad osservare le misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, organizzando e strutturando efficacemente ed adeguatamente il *setting* ordinato della classe in relazione allo spazio, con una disposizione regolata di sedie, banchi, arredi, materiali – compresi quelli conferiti dagli alunni per motivi didattici - al fine di consentire l'ottimale controllo della azione e dei movimenti degli alunni, assicurando e verificando costantemente il libero passaggio lungo le vie di fuga. Regole ed accorgimenti vanno incrementati in relazione agli alunni disabili o fragili.

15. I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale e delle direttive impartite dal Dirigente scolastico, nonché delle disposizioni del Direttore SGA preposto ad organizzare il lavoro e il servizio del personale ATA:

- svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri;
- sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti;
- non possono rifiutarsi – come disposto dal CCNL - di effettuare la vigilanza su richiesta del docente a meno di palese ed eclatante contrasto con le norme di legge e con la ragionevolezza
- non sono dei precettori e pertanto NON sono responsabili per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se NON hanno ricevuto l'affidamento dei medesimi; il detto affidamento oltre che essere previsto di *default* in situazioni tipiche (assenza di docenti; assenti di colleghi) formalizzate dalla presente direttiva e dal mansionario, può essere attualizzato mediante richieste *ad hoc* del docente ovvero di figure della *governance* scolastica (Collaboratori del DS; Referenti di plesso; figure dell'Organigramma della sicurezza).

16. Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati impongono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate.

17. La presente direttiva costituisce un fondamentale dispositivo regolativo e organizzativo della vita scolastica e le sue dimensioni rappresentano il riconoscimento della complessità della vita scolastica nel contesto sociale a fronte

dell'aumento degli ambiti di conoscenza ed operatività oggettiva degli alunni, del riconoscimento del ruolo del controllo sociale da parte delle famiglie e dei cittadini, del moltiplicarsi della sensibilità sociale alle situazioni potenzialmente confliggenti con la percezione di violazione dei diritti, e della necessità di collocare l'esercizio della professionalità in un contesto di certezza del quadro normativo.

Art. 1. Modello Organizzativo e disposizioni di Sorveglianza e Vigilanza

1. Il modello organizzativo dell'Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" di Bisceglie (di cui le regole della vigilanza-sorveglianza sono un aspetto tangibile) prevede che le interazioni tra i vari soggetti presenti nell'istituto siano predefinite in modo tale che siano evitati comportamenti spontanei ed errati. Tutti, alunni, docenti, personale ATA, famiglie, soggetti esterni, devono percepire tale assetto organizzativo non come un mero adempimento burocratico, ma come uno sforzo collettivo volto ad innalzare i livelli di qualità e di sicurezza nell'erogazione del servizio che compete all'istituzione scolastica.

 Il modello di organizzazione, di cui le regole della vigilanza-sorveglianza sono solo un aspetto, è di tipo cooperativo e presuppone che l'interazione fra i diversi soggetti presenti nell'istituto sia tanto più efficace quanto più basata su formazione, informazione, comunicazione, capacità di convivenza e di empatia nell'ambiente di lavoro; infatti il modello organizzativo, oltre a massimizzare l'efficienza e a minimizzare i rischi per le alunne e gli alunni, ha una natura essenzialmente sociale che influenza il contesto scuola poiché crea il valore della comunità, in particolare della comunità educante: tutti cooperano, attraverso l'azione operativa e il contributo alla conoscenza, non solo al raggiungimento dei risultati, ma anche al controllo dei processi, nella fattispecie i processi che implementano la sorveglianza e la vigilanza.

 L'ambiente-scuola può considerarsi come un contenitore di risorse, che per loro natura sono variamente distribuite: in parte sono abbondanti, in parte pregevoli, in parte scarse, in parte di cattiva qualità. Ad esempio possono considerarsi risorse abbondanti la formazione culturale e professionale dei docenti e del personale ATA; risorse pregevoli la stabilità degli organici e la sensibilità all'importanza della vigilanza e sorveglianza; risorse scarse possono essere individuate nella datazione degli edifici e risorse di cattiva qualità possono essere individuate, *e.g.*, nella tipologia di relazione. Di fronte a questo stato di cose, la adattabilità e la flessibilità sono il modo più opportuno ed efficace per superare eventuali criticità e far fruttare a pieno le risorse disponibili.

Art. 2. Sorveglianza e vigilanza come parte delle regole dello svolgimento delle attività didattiche ed organizzative

1. Nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei profili professionali di lavoro, la scuola regola lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato alla necessità dello studio e ai ritmi di apprendimento degli alunni, correlando gli obblighi di lavoro del personale docente e del personale ATA alle dette esigenze, sia attraverso piani annuali delle attività e del lavoro, che definiscono gli impegni e le mansioni, sia attraverso interventi di supporto alla continuità del servizio scolastico che integrano gli aspetti non programmabili nel rispetto delle norme e delle direttive e disposizioni dirigenziali.

2. Tra gli obblighi professionali dei docenti e di lavoro del personale ATA sono espressamente previsti:

- l'osservanza scrupolosa delle disposizioni che regolano l'accesso ai locali della scuola;
- il rispetto dei doveri generali di vigilanza e sorveglianza nei confronti degli alunni;
- l'assolvimento nell'ambito dei compiti di vigilanza e sorveglianza, dei doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo.

3. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Art. 3. Diligente applicazione degli obblighi di vigilanza e tipologie di vigilanza

1. La presente direttiva specifica le disposizioni di dettaglio relative alla diligente applicazione degli obblighi di vigilanza e sorveglianza sugli alunni e le responsabilità relative.

2. Si definiscono le Tipologie di vigilanza:

la Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;

la Vigilanza durante l'attività didattica;

la Vigilanza durante il cambio orario dei docenti;

la Vigilanza durante la ricreazione;

la Vigilanza durante la riconsegna degli alunni al termine delle attività didattico-educative;

la Vigilanza durante il tragitto dall'aula all'uscita dell'edificio al termine delle lezioni;

la Vigilanza su alunni con disabilità;

la Vigilanza durante le attività didattiche "fuori aula" - viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, le uscite estemporanee;

la Vigilanza educativa;

la Vigilanza nelle situazioni di scuola aperta al territorio e di scuola come ambiente di socializzazione.

Art. 4. Vigilanza come Obbligo di servizio e pluralizzazione degli ambienti

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico.

La durata dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza coincide con tutto il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, per attività didattiche curricolari di Aula e in altri Ambienti di apprendimento, per Attività Extracurricolari di tipo didattico e di tipo relazionale e socializzante, per Attività scolastiche programmate o previste dislocate oltre gli spazi scolastici ordinari quali l'aula ed in particolare per le situazioni inerenti il "Piano Viaggi".

Aule

In merito alle attività didattiche che si svolgono nelle aule, spazi tipicamente dedicati all'apprendimento, gli **alunni** sono tenuti ad osservare le seguenti regole di postura e di movimento:

▪ osservare la puntualità delle lezioni poiché il mancato rispetto di questa azione di base comporta confusione e disordine;

▪ sedersi al posto assegnato e mantenerlo per tutta la giornata a meno che l'organizzazione della lezione da parte del docente non preveda situazioni alternative;

▪ durante la lezione osservare il silenzio nei momenti di spiegazione ed interagire in modo ordinato, corretto, composto, garbato; nella interlocuzione, se si vuol parlare, alzare la mano e aspettare di essere chiamato, parlando quando si ha il permesso; se si ha una domanda da porre, esporla con tono giusto non rivolgendosi direttamente ai compagni a meno che non lo consenta l'insegnante; le domande devono essere sintetiche, inerenti e appropriate: se gli alunni vogliono rivolgere ai professori domande non pertinenti la lezione, ma importanti solo per se stessi ovvero generiche, aspettano la fine della lezione. Se gli alunni vogliono rivolgere ai professori domande relative ad aspetti organizzativi (orari, spostamenti di impegni curricolari, istruzioni, compiti a casa) che sono state già fornite, aspettano la fine della lezione e consultano i propri compagni ovvero chiedono al docente di replicare le suddette istruzioni operative ovvero chiedono il permesso di consultare il registro in cui le dette disposizioni sono state eventualmente trascritte. Se gli alunni rivolgono ai professori domande come stratagemma di "*time consuming*" finalizzate a evitare impegni scolastici, saranno richiamati e ammoniti verbalmente; la reiterazione comporterà sanzioni più gravi. Tutti i presenti nel parlare non devono mai trovarsi nelle condizioni di alzare la voce e, qualora si verifichi questa situazione, è necessario imporsi l'autodisciplina di non vociare;

▪ durante la lezione è necessario partecipare alle attività didattiche con ordine, interesse e con concentrazione; pertanto è necessario: 1) essere dotati degli strumenti didattici appropriati: libro di testo, libri specifici, strumenti di scrittura (matita, penna, quaderni e album operativi, blocchi per prendere appunti, raccoglitori, strumenti

specifici e corredi tipici delle discipline, Ipad nelle classi 3.0); 2) partecipare attivamente (discutere, porre domande, avere un ruolo nei gruppi); 3) applicare un metodo di studio proficuo e rispondente al proprio stile cognitivo;

▪ l'insegnante è una guida cui chiedere consigli ed istruzioni; le sue istruzioni - come svolgere un compito, fare silenzio, iniziare o smettere il lavoro scolastico, disporsi e mettersi in fila o svolgere altre attività compatibili con le finalità scolastiche - vanno ascoltate attentamente ed eseguite con pazienza e diligenza;

▪ gli alunni devono sempre lavorare sul compito assegnato quando è il momento di farlo secondo le istruzioni dell'insegnante; la gestione del tempo rappresenta un obiettivo di apprendimento ed una competenza fondamentale. In aula il tempo deve essere dedicato allo svolgimento dei compiti assegnati: non è consentito fare scherzi, lavorare su altri compiti diversi (a meno che non sia stato permesso dall'insegnante), sedere senza far niente; durante i lavori di gruppo (*cooperative learning, peer teaching, peer tutoring*), ogni alunno deve dare il suo contributo senza estraniarsi;

▪ gli alunni devono praticare autovalutazione dei propri comportamenti nel caso in cui venga loro segnalato che stanno ostacolando la lezione o il corretto svolgersi del lavoro d'aula;

▪ se l'insegnante non è temporaneamente presente, gli alunni osservano autonomamente una moderazione di movimento e non si comportano in modo da favorire disordine e confusione; gli alunni, considerati i doveri e i percorsi di responsabilizzazione individuale, in queste circostanze devono favorire i compiti di sorveglianza o vigilanza da parte dei collaboratori scolastici o di docenti presenti nell'area della propria aula; nei momenti in cui per situazioni imprevedibili, la sorveglianza e vigilanza delle classi non sono in carico all'insegnante di lezione, tutti gli attori e fattori ambientali si attivano cooperativamente per realizzare la sorveglianza-vigilanza sistemica: 1) gli alunni si contengono nei movimenti e si autodisciplinano; 2) i collaboratori scolastici esercitano i protocolli di "sorveglianza-vigilanza" a seconda delle situazioni di contesto; 3) si attiva la tempestiva comunicazione con i Collaboratori del Dirigente Scolastico o in loro mancanza di altre figure di *governance* non altrimenti impegnate; 4) Docenti presenti in aree prossime alla classe "scoperta" si assumono transitoriamente il compito di sorveglianza della stessa senza che questo diminuisca altri doveri di sorveglianza-vigilanza, escludendo a priori che questo costituisca "fusione di gruppi classe".

Ambienti di apprendimento ulteriori

L'attività scolastica non è più da tempo "aula-centrica" e prevede una progressiva pluralizzazione degli ambienti di apprendimento. Per "Ambienti di apprendimento" si intendono tutte quelle forme di ambiente fisico ulteriore all'aula di lezione in cui vi è una più efficace organizzazione dello spazio scolastico e un arricchimento di risorse logistiche, tecniche e didattiche che caratterizzano l'ambiente-scuola finalizzate a modalità di apprendimento meno centrate sull'astrazione e più orientate alla simulazione, l'immersione in compiti di realtà, la metacognizione, la laboratorialità. Anche negli ambienti di apprendimento pluralizzati, quali i laboratori di Scienze, di cultura digitale ed informatica, di Musica, di Arte, di Teatro, gli Auditorium, la Palestra e, in genere, tutti i luoghi dell'istituto attrezzati per lo svolgimento delle lezioni i docenti e il personale ATA devono attuare forme di vigilanza e di sorveglianza adeguate, gli alunni sono tenuti a rispettare le stesse regole che osservano in aula.

Attività Extracurricolari di tipo didattico o di tipo relazionale e socializzante

I doveri di sorveglianza-vigilanza sono dovuti **anche durante le attività extra-curricolari**: progetti inerenti l'Ampliamento dell'Offerta Formativa, di Istituto, Progetti del Piano Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 o altre tipologie previste dal MIM, dall'USR, dall'Ambito Territoriale o da agenzie formative collegate all'amministrazione scolastica centrale o periferica Le attività extracurricolari aumentano la percezione di qualità della scuola presso gli *stakeholder*, dunque sono importanti perché, oltre a veicolare conoscenze e abilità il più delle volte in modo alternativo alle metodologie tradizionali, valorizzano la scuola come collettore tra il "dentro" e il "fuori", come ambiente di socializzazione, come contesto in cui costruire le competenze.

Attività scolastiche programmate o previste dislocate oltre gli spazi scolastici ordinari

I doveri di sorveglianza-vigilanza sono dovuti **anche** durante lo svolgimento di attività dislocate **oltre gli spazi scolastici ordinari**, in condizioni di "scuola in movimento" in cui si valorizza l'apprendimento come connesso alle situazioni di mobilità. Queste forme sono intese quali strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi e rientrano espressamente tra le attività didattiche ed integrative della scuola; si articolano in viaggi di istruzione, visite guidate preventivamente programmati ad inizio anno scolastico, ma anche uscite didattiche occasionali ed estemporanee.

Art. 5. Responsabilità

1. La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo-patrimoniale che vanno attentamente considerate.

2. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (art.2047). E ancora "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (art.2048).

3. Il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" Sezione Scuola 2019-2021 all'art.44 co. 7 richiama tale obbligo riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "*culpa in vigilando*"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante ed è oggetto di sanzioni disciplinari. Nel caso vi fossero impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, ad essere presente in orario, il docente avviserà immediatamente la scuola, che organizzerà, in sua assenza, la sorveglianza. La detta procedura deve essere sostenibile avendo contezza che un eccesso di assenze simultanee eccedono la capacità del preposto all'organizzazione a rispondere adeguatamente alla detta concomitanza: in tal senso l'assente è consapevole degli effetti non solo individuali, ma moltiplicativi dell'assenza.

4. Sul personale ATA ricadono fondamentali compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

Fra gli "Obblighi del dipendente" elencati dall'art.23 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 il co. 4 lett.e così recita "rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite"; inoltre, all'interno del medesimo CCNL, nell'Allegato A "Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale Ata - settore scuola area dei collaboratori" sono definite "Specifiche professionali" del Collaboratore scolastico la "accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico", nonché la "vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni. Nelle scuole del primo ciclo di istruzione non sussiste la figura stabile dell'assistente tecnico, pertanto, questi obblighi ricadono su coloro che sono ammessi alla frequenza dei locali e spazi a destinazione laboratoriale.

6. Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse

riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica, che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.
7. Oltre alla diligente applicazione, la vigilanza si qualifica rispetto alla sorveglianza - intesa come momento di attenzione finalizzato alla cognizione di rischi e pericoli - in quanto prevede l'obbligo di intervento per prevenire, arrestare o minimizzare rischi e pericoli.
8. Le condizioni di applicazione dei dispositivi e protocolli organizzativi in considerazione delle situazioni contestuali non esonerano dai doveri di tutela della sicurezza delle alunne e degli alunni sulla base della transitoria immediata impraticabilità dell'intervento diretto ("vigilanza") in quanto è sempre disposta la continua "sorveglianza" intesa come procedura di attenzione a situazioni di rischio anche su aree e situazioni che logicamente escludono la possibilità di simultaneo intervento diretto: la sorveglianza si sviluppa all'occorrenza sempre come "vigilanza", che comporta l'attivazione di procedure di prevenzione, minimizzazione, riparazione, arresto dell'evento rischioso in conseguenza con la connessione alla attivazione di protocolli di intervento ad opera di altro personale funzionalmente connesso e con capacità di azione.

Art. 6. Vigilanza dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula ovvero dello spazio destinato alle attività scolastiche programmate o comunicate

l Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in ragione della Direttiva di massima del Dirigente Scolastico, allo scopo di garantire la vigilanza, dispone la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi Plessi, curando che la postazione di lavoro sia collocata in modo da garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza.

PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA

In considerazione della peculiare fascia d'età (3-5 anni) degli alunni della Scuola dell'INFANZIA non si addice una disciplina stringente degli orari, è consentita una tolleranza dell'orario di ingresso secondo una fascia temporale. Le famiglie devono collaborare per minimizzare l'uso non sostenibile di detta fascia nella ovvia considerazione che un arrivo a scuola degli alunni non puntuale, ma eccessivamente distribuito nel tempo comporta distrazione dalle proprie sequenze lavorative da parte di insegnanti e collaboratori scolastici che devono occuparsi della presa in custodia di detti alunni che pervengono "alla spicciolata" ossia secondo intervalli di tempo eccessivamente distanziati.

Plesso "Paola BELSITO" - Scuola dell'infanzia - Via degli Aragonesi n.5

Per l'ingresso tramite cancello di accesso principale all'area scolastica complessiva, è previsto che gli alunni di Scuola dell'INFANZIA entrino accompagnati dai genitori/tutori legali/ affidatari e siano affidati alla custodia delle insegnanti "accoglienti" che li attendono per ciascuna sezione nell'androne principale; per insegnanti "accoglienti" si intende il/la o i/le insegnanti che ricevono dai genitori/tutori legali/affidatari l'alunno di Scuola dell'INFANZIA il quale, in ragione della particolare età (3-5 anni) necessita di sorveglianza **continuativa**.

In questa fase:

- il collaboratore scolastico preposto al controllo dell'accesso esercita sorveglianza sui gruppi di alunni evitando ingressi non ammissibili;
- il Referente di Plesso supervisiona e coordina i movimenti in modo da evitare forme disordinate di assembramento;
- gli insegnanti della 1a ora pervengono a scuola nei tempi che consentono il rispetto dell'art.44 co. 7 del CCNL 2019-2021 Comparto "Istruzione e Ricerca" che così recita: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi." Si precisa che ai fini di un'interpretazione correttamente estensiva per "classe" si intende lo spazio in cui si costituisce il gruppo che si accinge alla attività scolastica e per "inizio

delle lezioni" si intende il momento in cui decorre l'unità oraria scolastica, che non va assolutamente relativizzato all'inizio della interazione del docente con la sezione; della "lezione" fanno parte integrante, purché si svolgano tempestivamente, le procedure di accertamento degli alunni assenti e presenti e le procedure di accertamento della riammissibilità in classe, le procedure di organizzazione del lavoro da parte del docente.

Trascorsi 15 minuti, quando si è costituito un gruppo di alunni formato dalla maggior parte dei bambini frequentanti la sezione:

1. gli alunni obbligatoriamente entrano a scuola ordinatamente seguendo le istruzioni e raccomandazione dei/delle insegnanti della Scuola dell'INFANZIA finalizzate a raggiungere tempestivamente e direttamente l'aula (o altri spazi eventualmente programmati) mantenendo un passo regolare, senza correre ed entrando uno alla volta;
2. i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dalla Direttiva del Dirigente Scolastico al Direttore SGA tradotta in Piano di Lavoro del Personale ATA – ovvero secondo quanto previsto da eventuali ordini di servizio - sono organizzati per sorvegliare e vigilare sui flussi di alunni e eventualmente per assistere gli alunni in singolarità formativa;
3. i genitori o gli accompagnatori degli alunni - a meno che non siano espressamente delegati o autorizzati - non sono ammessi agli spazi scolastici.

Plesso "CARRARA GIOIA" - Scuola dell'infanzia - temporaneamente presso il piano terra del Plesso "San Giovanni Bosco"

Per l'ingresso tramite cancello di accesso da via Cavour all'area scolastica complessiva, è previsto che gli alunni di Scuola dell'INFANZIA entrino accompagnati dai genitori/tutori legali/ affidatari e siano affidati alla custodia delle insegnanti "accoglienti" per ciascuna sezione che li aspettano all'interno del cortile; per insegnanti "accoglienti" si intende il/la o i/le insegnanti che ricevono dai genitori/tutori legali/affidatari l'alunno di Scuola dell'INFANZIA il quale, in ragione della particolare età (3-5 anni) necessita di sorveglianza **continuativa**. In caso di pioggia o di condizioni atmosferiche avverse gli/le insegnanti attendono gli alunni nell'androne al piano terra.

In questa fase:

- il collaboratore scolastico preposto al controllo dell'accesso esercita sorveglianza sui gruppi di alunni evitando ingressi non ammissibili;
- il Referente di Plesso (sono previste due figure di mutua sostituzione in modo da coprire eventuali assenze) supervisiona e coordina i movimenti in modo da evitare forme disordinate di assembramento;
- gli insegnanti della 1a ora pervengono a scuola nei tempi che consentono il rispetto dell'art.44 co. 7 del CCNL 2019-2021 Comparto "Istruzione e Ricerca" che così recita: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi." Si precisa che, ai fini di un'interpretazione correttamente estensiva, per "classe" si intende lo spazio in cui si costituisce il gruppo che si accinge alla attività scolastica e per "inizio delle lezioni" si intende il momento in cui decorre l'unità oraria scolastica, che non va assolutamente relativizzato all'inizio della interazione del docente con la sezione; della "lezione" fanno parte integrante, purché si svolgano tempestivamente, le procedure di accertamento degli alunni assenti e presenti e le procedure di accertamento della riammissibilità in classe, le procedure di organizzazione del lavoro da parte del docente.

Trascorsi 15 minuti, quando si è costituito un gruppo di alunni formato dalla maggior parte dei bambini frequentanti la sezione:

1. gli alunni obbligatoriamente entrano a scuola ordinatamente seguendo le istruzioni e raccomandazione dei/delle insegnanti della Scuola dell'INFANZIA finalizzate a raggiungere tempestivamente e direttamente

l'aula (o altri spazi eventualmente programmati) mantenendo un passo regolare, senza correre ed entrando uno alla volta;

2. i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dalla Direttiva del Dirigente Scolastico al Direttore SGA tradotta in Piano di Lavoro del Personale ATA – ovvero secondo quanto previsto da eventuali ordini di servizio - sono organizzati per sorvegliare e vigilare sui flussi di alunni e eventualmente per assistere gli alunni in singolarità formativa;
3. i genitori o gli accompagnatori degli alunni - a meno che non siano espressamente delegati o autorizzati - non sono ammessi agli spazi scolastici;
4. eventuali altri presenti autorizzati sono invitati a sospendere la loro deambulazione al fine di non interferire con l'ordinato svolgersi dei flussi.

In caso di eccezionale assenza del docente accogliente della 1a ora, i collaboratori scolastici, in coordinamento con i Referenti di plesso, con le istruzioni del Collaboratore del dirigente, provvedono:

- a far entrare nella scuola gli alunni della sezione "scoperta", cioè in cui il docente è assente;
- a radunarli ordinatamente negli spazi scolastici più opportuni: ordinariamente la loro aula assegnata con provvedimento di inizio anno, eccezionalmente, qualora le valutazioni in termini di sicurezza della situazione contestuale lo richieda, in altri spazi dove il controllo riacquisisca agibilità e garanzie di sicurezza;
- a sorvegliarli e vigilarli fino alla disposizione in tempi rapidi della sostituzione del docente assente.

PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA

Plesso "Angela DI BARI" – Scuola Primaria - Via G, Di Vittorio 98

Per l'ingresso tramite cancello di accesso principale all'area scolastica complessiva, è previsto che gli alunni di SCUOLA PRIMARIA entrino accompagnati dai genitori/tutori legali/ affidatari e siano affidati alla custodia delle insegnanti accoglienti per ciascuna classe; gli alunni si collocano all'interno degli stalli riservati a ciascuna classe nel cortile.

In questa fase:

- il collaboratore scolastico preposto al controllo dell'accesso esercita sorveglianza sui gruppi di alunni evitando ingressi non ammissibili;
- il Referente di Plesso (sono previste due figure di mutua sostituzione in modo da coprire eventuali assenze) supervisiona e coordina i movimenti in modo da evitare forme disordinate di assembramento;
- gli insegnanti della 1a ora pervengono a scuola nei tempi che consentono il rispetto dell'art.44 co. 7 del CCNL 2019-2021 Comparto "Istruzione e Ricerca" che così recita: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Si precisa che, ai fini di una interpretazione correttamente estensiva: per "classe" si intende lo spazio in cui si costituisce il gruppo che si accinge alla attività scolastica: in questo caso il cortile in cui sono collocati gli stalli riservati a ciascuna classe; inoltre occasionalmente possono intendersi anche altri luoghi dove il docente ha programmato e comunicato adeguatamente l'attività scolastica (laboratori, spazi sportivi, mezzi dei viaggi di istruzione). Per "inizio delle lezioni" si intende il momento in cui decorre l'unità oraria scolastica, che non va assolutamente relativizzato all'inizio della interazione del docente con la sezione; della "lezione" fanno parte integrante, purché si svolgano tempestivamente, le procedure di accertamento degli alunni assenti e presenti, le procedure di accertamento della riammissibilità in classe, le procedure di organizzazione del lavoro da parte del docente.

Al suono di una prima campana (ore 7.55) che indica l'ingresso a scuola:

1. gli alunni delle classi 3e, 4e e 5e obbligatoriamente entrano a scuola ordinatamente, mantenendo autodisciplina e raggiungendo tempestivamente e direttamente l'aula (o altri spazi eventualmente programmati) mantenendo un passo regolare, senza correre ed entrando uno alla volta;
2. i docenti accompagnano il gruppo-classe in aula vigilando su di esso durante il percorso;

3. i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dalla direttiva del Dirigente Scolastico al Direttore SGA tradotta in Piano di Lavoro del Personale ATA– ovvero secondo quanto previsto da eventuali ordini di servizio - sono organizzati per sorvegliare e vigilare sui flussi di alunni e eventualmente per assistere gli alunni in difficoltà;
4. i genitori o gli accompagnatori degli alunni - a meno che non siano espressamente delegati o autorizzati - non sono ammessi agli spazi scolastici;
5. eventuali altri presenti autorizzati sono invitati a sospendere la loro deambulazione al fine di non interferire con l'ordinato svolgersi dei flussi.

Al suono della seconda campana (ore 8.00) entrano le classi 2e e 1e.

In caso di eccezionale assenza del docente accogliente della 1a ora i collaboratori scolastici, con le istruzioni del collaboratore del dirigente, provvedono:

- a far entrare nella scuola gli alunni della classe "scoperta", cioè senza il docente;
- a radunarli ordinatamente negli spazi scolastici più opportuni: ordinariamente l'aula assegnata loro con provvedimento di inizio anno, eccezionalmente, qualora le valutazioni in termini di sicurezza della situazione contestuale lo richieda, in altri spazi dove il controllo riacquisisca agibilità e garanzie di sicurezza;
- a sorvegliarli e vigilarli fino alla disposizione in tempi rapidi della sostituzione del docente assente.

Plesso "V. AMANDO VESCOVO" – Scuola Primaria - Via Amando Vescovo 2

All'ingresso, tramite l'accesso principale all'area scolastica complessiva sito in via Amando Vescovo n.2, è previsto che gli alunni di SCUOLA PRIMARIA siano affidati dai genitori/tutori legali/ affidatari alla custodia delle insegnanti in servizio alla 1a ora per ciascuna classe; i docenti, nell'ordine prestabilito e comunicato al personale scolastico e alle famiglie attraverso un'apposita circolare all'inizio dell'anno, formano il gruppo-classe.

In questa fase:

- il collaboratore scolastico preposto al controllo dell'accesso esercita sorveglianza sui gruppi di alunni evitando ingressi non ammissibili;
- il Referente di Plesso (sono previste due figure di mutua sostituzione in modo da coprire eventuali assenze) supervisiona e coordina i movimenti in modo da evitare forme disordinate di assembramento;
- gli insegnanti della 1a ora pervengono a scuola nei tempi che consentono il rispetto dell'art.44 co. 7 del CCNL 2019-2021 Comparto "Istruzione e Ricerca" che così recita: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Si precisa che, ai fini di una interpretazione correttamente estensiva: per "classe" si intende lo spazio in cui si costituisce il gruppo che si accinge alla attività scolastica: in questo caso lo spazio immediatamente antistante l'entrata principale; inoltre occasionalmente possono intendersi anche altri luoghi dove il docente ha programmato e comunicato adeguatamente l'attività scolastica (laboratori, spazi sportivi, mezzi dei viaggi di istruzione). Per "inizio delle lezioni" si intende il momento in cui decorre l'unità oraria scolastica, che non va assolutamente relativizzato all'inizio della interazione del docente con la sezione; della "lezione" fanno parte integrante, purché si svolgano tempestivamente, le procedure di accertamento degli alunni assenti e presenti, le procedure di accertamento della riammissibilità in classe, le procedure di organizzazione del lavoro da parte del docente.

Al suono di una prima campana (ore 7.55) che indica l'ingresso a scuola:

1. gli alunni delle classi 4G-5H-5G-3A-3B obbligatoriamente entrano a scuola ordinatamente, mantenendo autodisciplina e raggiungendo tempestivamente e direttamente l'aula (o altri spazi eventualmente programmati) mantenendo un passo regolare, senza correre ed entrando uno alla volta;
2. i docenti accompagnano il gruppo-classe in aula vigilando su di esso durante il percorso;
3. i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dalla direttiva del Dirigente Scolastico al Direttore SGA tradotta in Piano di Lavoro del Personale ATA– ovvero secondo quanto previsto da eventuali ordini di servizio

- sono organizzati per sorvegliare e vigilare sui flussi di alunni e eventualmente per assistere gli alunni in singolarità formativa;

4. i genitori o gli accompagnatori degli alunni - a meno che non siano espressamente delegati o autorizzati - non sono ammessi agli spazi scolastici tranne quelli per cui, in quella specifica ora, non è previsto l'interazione con gli uffici di Dirigenza o di Segreteria;
5. eventuali altri presenti autorizzati sono invitati a sospendere la loro deambulazione al fine di non interferire con l'ordinato svolgersi dei flussi.

Al suono di una seconda campana (ore 8.00) entrano le classi 1A-1B-2A-2B-4A-4B-5A-5B-5C-5D.

In caso di eccezionale assenza del docente accogliente della 1a ora i collaboratori scolastici, con le istruzioni del collaboratore del dirigente, provvedono:

- a far entrare nella scuola gli alunni della classe "scoperta", cioè senza il docente;
- a radunarli ordinatamente negli spazi scolastici più opportuni: ordinariamente l'aula assegnata loro con provvedimento di inizio anno, eccezionalmente, qualora le valutazioni in termini di sicurezza della situazione contestuale lo richieda, in altri spazi dove il controllo riacquisisca agibilità e garanzie di sicurezza;
- a sorvegliarli e vigilarli fino alla disposizione in tempi rapidi della sostituzione del docente assente.

PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "BATTISTI-FERRARIS"

Per l'ingresso di via Pozzo Marrone 84 tramite il cancello compreso tra gli ingressi dei sottoplessi "BATTISTI" e "FERRARIS" è previsto che gli alunni di SCUOLA SECONDARIA di I grado entrino al suono di una prima campana alle ore 7.55 e si dispongano negli stalli appositi previsti per ciascuna classe al fine di evitare che sostino nella strada. Inoltre la scuola richiede ordinariamente all'Ente Locale un adeguato servizio di sorveglianza – condotto da personale della Polizia Locale ovvero da figure abilitate e autorizzate – degli accessi che prevede divieto di accesso o comunque limitazione degli accessi a veicoli autorizzati per motivi di ruolo scolastico ovvero per motivi di salute o di condizione connessa ad esigenze di inclusività o di riserva di legge.

In questa fase:

- gli alunni, nel rispetto del Patto di Corresponsabilità, si autovigilano mantenendo un comportamento ordinato fino al suono della seconda campana (alle 8.00) che indica l'obbligo di ingresso a scuola e, nel contempo, gli insegnanti della 1a ora pervengono a scuola nei tempi che consentono il rispetto dell'art.44 co. 7 del CCNL 2019-2021 Comparto "Istruzione e Ricerca" che così recita: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Si precisa che, ai fini di una interpretazione correttamente estensiva per "classe" si intende lo spazio in cui si costituisce il gruppo che si accinge alla attività scolastica: in questo caso lo stallo riservato a ciascuna classe; inoltre eccezionalmente può intendersi anche come altri luoghi dove il docente ha programmato e comunicato adeguatamente l'attività scolastica (laboratori, spazi sportivi, mezzi dei viaggi di istruzione). Per "inizio lezioni" si intende il momento in cui decorre l'unità oraria scolastica, che non va assolutamente relativizzato all'inizio della interazione del docente con la classe o all'inizio della cosiddetta "spiegazione", cioè dell'interazione educativa tra docente e alunni; della "lezione" fanno parte integrante - purché si svolgano tempestivamente le procedure di accertamento degli alunni assenti e presenti, le procedure di accertamento della riammissibilità in classe, le procedure di organizzazione del lavoro da parte del docente Pertanto i docenti si posizionano in corrispondenza dello scanno riservato alla classe in cui sono in servizio e vigilano sugli alunni.
- il collaboratore scolastico preposto al controllo dell'accesso esercita sorveglianza sui gruppi degli alunni evitando ingressi non ammissibili
- il collaboratore del Dirigente Scolastico e/o il Referente di Plesso, supervisionano e coordinano i movimenti in modo da evitare forme disordinate di assembramento

Al suono che indica l'ingresso a scuola (ore 8.00):

1. i docenti conducono gli alunni ordinatamente in fila per due in classe, controllando che essi raggiungano tempestivamente e direttamente l'aula (o altri spazi eventualmente programmati) e che mantengano un passo regolare, senza correre ed entrando uno alla volta;
2. i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dalla direttiva del Dirigente Scolastico al direttore SGA tradotta in Piano di Lavoro del Personale ATA– ovvero secondo quanto previsto da eventuali ordini di servizio - sono organizzati per sorvegliare e vigilare sui flussi di alunni e eventualmente per assistere gli alunni in singolarità formativa.

In caso di eccezionale assenza del docente accogliente della 1a ora i collaboratori scolastici, con le istruzioni del collaboratore del dirigente o del Referente di Plesso, provvedono:

- a far entrare nella scuola gli alunni della classe "scoperta", cioè senza docente
- a radunarli ordinatamente negli spazi scolastici più opportuni, solitamente la propria aula, eccezionalmente, qualora le valutazioni in termini di sicurezza della situazione contestuale lo richieda, in altri spazi dove il controllo riacquisisca agibilità e garanzie di sicurezza
- a sorvegliarli e vigilarli fino alla disposizione in tempi rapidi della sostituzione del docente assente.

In caso di pioggia o di eventi atmosferici avversi gli alunni entreranno DIRETTAMENTE con i docenti nei rispettivi plessi e si recheranno in classe al suono della prima campana (7.55).

Eccezionalmente per l'ingresso-uscita dal Plesso "BATTISTI-FERRARIS" può essere previsto utilizzo di accesso dal cancello laterale afferente allo spiazzo adiacente a via Giuseppe Di Vittorio e via Papa Giovanni Paolo II

Le regole sopra esposte hanno validità in situazioni di ordinarietà della vita scolastica; in periodi emergenziali sono integrate da provvedimenti da adottarsi ed acquisirsi in relazione alle disposizioni specifiche connesse alle situazioni di volta in volta comunicate tempestivamente.

2. Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici assegnatari di chiavi hanno il compito di aprire il cancello ovvero il portone all'orario stabilito. Un collaboratore scolastico - individuato espressamente dal Direttore SGA - sorveglierà il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello/portone, che sarà richiuso al termine dell'orario di ingresso. Si prevede una flessibilità di ingresso di massimo 5 minuti.

In caso di disposizioni specifiche connesse agli ingressi-uscite disciplinati in modo non ordinario (ingressi-uscite scaglionati o differiti) dovuti a misure necessarie per la gestione scolastica di SITUAZIONI EMERGENZIALI, si deve tenere conto degli obblighi di percorso e temporali espressamente indicati nelle dette disposizioni.

Tutti i collaboratori scolastici in relazione alla propria postazione sorveglieranno e vigileranno il passaggio degli studenti nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule (o in altri spazi eventualmente programmati); in tal senso i collaboratori scolastici si coordineranno in quanto ovviamente il transito degli alunni avviene tra le varie aree di pertinenza dei detti collaboratori scolastici.

In caso di assenza di un insegnante della 1a ora nella propria area/piano di servizio, come già detto, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione immediata al Collaboratore del Dirigente Scolastico o ai Referenti di Plesso.

In caso di eccezionale assenza simultanea nella propria area/piano di servizio di un numero di docenti della 1a ora superiore a uno, il collaboratore scolastico valuterà, sulla base della propria professionalità e formazione in materia di sicurezza, le criticità di contesto, distribuendo opportunamente la vigilanza sulla classe più necessitante e la sorveglianza sulle altre classi e si connetterà immediatamente con le figure di *governance* scolastica secondo la

catena di comando gerarchico. È assolutamente vietato, *in primis* per responsabilità disciplinare, trasferire sui minori i compiti di vigilanza e sorveglianza.
Le stesse disposizioni valgono occorrendo assenze di insegnanti anche di ore successive alla prima.
I collaboratori scolastici manterranno il detto protocollo di vigilanza-sorveglianza fino alla attenuazione e rientro della emergenza mediante accertamento della avvenuta sostituzione del docente assente con personale docente o comunque affidatario della stabile vigilanza.
L'attuazione del protocollo di vigilanza-sorveglianza non deve provocare innalzamento del rischio, pertanto i collaboratori scolastici:

- non devono collocare altre incombenze nei momenti di maggiore richiesta dei doveri di vigilanza/sorveglianza;
- devono, in caso di svolgimento di altre incombenze (imprevedibilità dell'assenza dei docenti) valutare l'arresto - esente da pericolo - della funzione svolta per dedicarsi primariamente alla vigilanza/sorveglianza; il compito di vigilanza-sorveglianza deve avere priorità ed esclusività negli spazi di apprendimento diversi dall'aula con trasferimenti, salite e discese da mezzi di locomozione connessi al piano viaggi e tutte le situazioni che per analogia rientrano in questa tipicità.

3.Compiti dei docenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e a collocarsi secondo le disposizioni specifiche riguardanti ciascun plesso (art.44 co.7 CCNL Comparto "Istruzione Università e Ricerca" Sezione Scuola 2019-2021).
In aula i docenti si assicurano che gli alunni prendano posto, disponendo ordinatamente gli zaini e quaderni e il materiale didattico specifico alla Scuola dell'INFANZIA, alla Scuola PRIMARIA, alla Scuola SECONDARIA di I grado, senza che siano di intralcio, procedendo rapidamente ad assumere il codice di comportamento e le istruzioni adeguate alla lezione o all'interazione didattica e attendendo quietamente la comunicazione dell'inizio lezione.
Procedono rapidamente ed efficientemente alle *routine* di ingaggio e servizio: firma dei registri, iscrizione di assenti e presenti, eventuali comunicazioni con il personale scolastico come previsto dal regolamento dell'uso dei registri cartacei o elettronici; la regolarità delle dette operazioni condiziona positivamente le procedure di sorveglianza e vigilanza.

4.Compiti dei Collaboratori del Dirigente Scolastico/Referenti di Plesso

In caso di eccezionale e straordinaria mancanza di più docenti alla prima ora si attiverà il protocollo emergenziale:

- sorveglianza multipla dei collaboratori scolastici su più aule;
- attivazione di risorse organizzative, ovvero sollecito di disposizioni di sostituzione con docenti disponibili.

Il provvedimento di frazionamento del gruppo-classe o del gruppo-sezione (per alunni della Scuola dell'INFANZIA) per l'assegnazione ad altri docenti in altri spazi, deve avere carattere eccezionale e marcatamente transitorio e va praticato solo nella accertata impossibilità di provvedere altrimenti, in caso di valutazione di sensibile innalzamento di livelli di rischio; il luogo in verranno collocati gli alunni risponderà agli indici di sicurezza ossia all'Indice di massimo affollamento.

5.Compiti delle famiglie

Le famiglie, al fine di evitare gravi disagi alla scuola e di evitare l'attivazione di procedure obbligatorie di trasferimento a tutori diversi devono contribuire al rispetto rigoroso dell'orario di ingresso. Comportamenti negligenti in tal senso obbligano la scuola a ulteriori ed indebiti impegni di vigilanza non sostenibili.
Il ritardo degli alunni all'ingresso, con caratteri di periodicità o sistematicità, rispetto alla prima ora non è sostenibile in quanto comporta:

- doveri di custodia in ambienti diversi dall'aula disponibili in misura ridotta;

- doveri di sorveglianza e vigilanza specificatamente diretti che implicano una sottrazione - nei confronti del collaboratore scolastico di reception-portineria ovvero di altri collaboratori scolastici - ai loro ordinari impegni presso le aree di servizio affidate
- una interruzione della lezione per agevolare il rientro-in classe con difficoltà a ripristinare le condizioni di ricezione da parte della classe

Per le stesse motivazioni non è consentito alle famiglie far arrivare agli alunni, anche per il tramite dei collaboratori, beni di qualsivoglia natura: materiali scolastici, merende ed altro.

Art. 7. Vigilanza durante l'intera attività didattica in aula

1. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della sorveglianza e vigilanza sugli alunni della classe - ovvero della sezione per gli alunni della Scuola dell'INFANZIA - è individuato prioritariamente nel docente assegnato – ovvero nei docenti, in caso di compresenze - alla classe (ovvero alla sezione) in quella scansione temporale.

2. La classe, ovvero la sezione, di assegnazione al docente – ovvero ai docenti, in caso di compresenze - nella scansione temporale è informazione data per nota a tutto il personale:

- per effetto della pubblicazione dell'orario;
- per effetto di disposizioni gestite e comunicate dal collaboratore del dirigente scolastico o del referente di plesso che presiede alla sostituzione dei docenti assenti.

3. Durante l'espletamento dell'attività didattica, se il docente deve, non per futili motivi – previa obbligatoria COMUNICAZIONE e AUTORIZZAZIONE del Dirigente Scolastico, ovvero del delegato dello stesso quale il Collaboratore del Dirigente o il Referente di Plesso - assentarsi inderogabilmente (urgenza e necessità) e temporaneamente dalla classe (ovvero sezione), prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno; il collaboratore scolastico deve essere informato dell'entità dell'assenza e deve coordinarsi con le figure di *governance* per il ripristino tramite soluzione organizzativa interna della ordinaria vigilanza e il ritorno alle proprie ordinarie mansioni.

4.Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la sorveglianza e vigilanza su richiesta del docente, come disposto dall'art.23 co. 4 lett.e-f del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 e dalle "Specifiche professionali" definite nell'Allegato A *Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale Ata - settore scuola area dei collaboratori* del medesimo CCNL; qualora il collaboratore scolastico opponga rifiuto è obbligato a motivare l'impossibilità ad attuare i protocolli di vigilanza-sorveglianza esposti nella presente direttiva.

In questo caso:

a) il docente comunicherà immediatamente al collaboratore del dirigente scolastico la necessità di altra soluzione;

b) il docente e il collaboratore scolastico devono rendicontare in tempi brevi al Dirigente Scolastico.

5.Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento in vigilanza dei medesimi; l'affidamento in vigilanza è relativo sia all'applicazione del mansionario sia all'applicazione dei protocolli attivabili, contenuti nella presente direttiva.

6.Tutto il personale ha comunque una corresponsabilità generale della sorveglianza e vigilanza degli studenti, che va espletata nell'intero ambiente scolastico e senza soluzione di continuità, come indicato nella presente direttiva.

7.Compiti

I **collaboratori scolastici** sono tenuti a prestare sorveglianza e vigilanza per tutta la durata del servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio:

- per favorire nelle classi (ovvero nelle sezioni) l'alternanza dei docenti o per favorire la continuità di sorveglianza da parte degli stessi docenti;
- per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici;
- per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti).

A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del o dei piani di servizio ovvero gli ambienti di comunicazione tra le aule, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per comprovate esigenze, avendo comunque cura di avvisare i docenti del proprio settore ed il DSGA e di coordinarsi con altri collaboratori scolastici specie di aree contigue alla propria, in funzione di temporaneo esonero; il collaboratore scolastico attivato in funzione di ridondanza eserciterà per il tempo strettamente necessario, una vigilanza-sorveglianza ampliata transitoria. E' necessario comunque che tutti gli operatori scolastici coinvolti effettuino un previdente monitoraggio per evitare che dette situazioni si ripetano, rimuovendone le cause. La scuola richiede che siano tracciate tutte quelle situazioni di ASSENTABILITA' del personale la cui reiterazione espone oggettivamente l'elevazione del rischio per gli alunni e alunne. La sistematicità o comunque la frequenza non occasionale di dette situazioni comporta una revisione dei dispositivi di assegnazione dei docenti alle classi-sezioni ovvero una rimodulazione del piano di lavoro del personale ATA con diversa assegnazione ai plessi.

L'insegnante ha l'obbligo di sorvegliare, vigilare e tutelare gli studenti che gli sono stati affidati (gruppo-classe, gruppo-sezione, piccolo gruppo, classe allargata con studenti di altre classi, ecc.), per tutta la durata del servizio.

Utilizzo dei servizi igienici: il docente consente alle alunne e agli alunni di uscire per accedere ai servizi igienici:

- uno per volta;
- informandoli che gli stessi raggiungano direttamente i servizi igienici senza deambulare per altri ambienti;
- assicurandosi il ritorno in classe in tempi brevi, adeguati e sostenibili (valutabili indicativamente in massimo 5 minuti ovvero eccezionalmente secondo un intervallo di tempo appositamente indicato dallo stesso docente);
- assicurandosi che venga evitata ogni forma di pericolo e senza incorrere in incidenti;
- assicurandosi, tramite interazione con il collaboratore scolastico, che non vi siano forme di assembramento nei bagni ovvero che gli stessi siano agibili dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza (assenza di superfici scivolose);
- Tempi: ordinariamente alla ricreazione e mai nei momenti immediatamente precedenti e successivi alla stessa; straordinariamente: durante le ore di lezione, purché le uscite siano sostenibili e non turbino il regolare andamento delle attività didattiche ovvero non costituiscano un evidente stratagemma di elusione delle stesse da parte della alunna o dell'alunno; l'utilizzo dei servizi igienici con frequenza e in orari non regolati è consentito solo in casi eccezionali, giustificati formalmente dai genitori o tutori a causa di condizioni connesse allo stato di salute; in tali circostanze il docente gestisce anche eventuali accompagnatori o il prolungarsi dei tempi di permanenza ed informa il collaboratore delle dette peculiarità;
- è opportuno **NON** mandare le alunne e gli alunni in bagno durante il cambio dell'ora stante l'eventuale difficoltà a gestire il controllo della totalità della classe (il docente subentrante deve sapere con certezza che gli alunni assenti siano solo quelli registrati in giornata);
- una particolare attenzione deve essere prestata dai docenti ai bambini della fascia d'età compresa fra 3-6 anni: gli alunni della scuola dell'infanzia sono affidati dal docente al collaboratore scolastico che li accompagna in bagno e vigila sulla loro incolumità; per gli alunni della classe 1a primaria il docente avvisa verbalmente il collaboratore scolastico di piano.

Si deve ricordare inoltre che la classe è sempre affidata al docente, anche quando la lezione curricolare prevede progetti, attività, seminari, incontri con esperti o altri impegni divergenti dalla forma tradizionale e normale di lezione. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe al solo esperto o figura didattica ausiliaria che, in quanto "personale esterno alla scuola", ha solo doveri generici e attenuati di sorveglianza e vigilanza, ma deve essere presente per tutta la sua ora (o unità oraria) di servizio, collaborando alla buona riuscita delle attività.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure generali e specifiche di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi; in particolare, osservanza delle regole tipiche del comportamento relativo all'ambiente di apprendimento. Egli deve assicurarsi che nell'aula sia presente un *setting* adeguatamente ordinato della classe, con disposizione

regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante e ad agevolare la corretta circolazione degli allievi all'interno dello spazio di attività – a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga.

E' inoltre necessaria la particolare attenzione, relativa alla "presa in carico", al fine di tutelare alunni portatori di quelle forme di disabilità che ostacolano il movimento e il suo controllo volontario ed autonomo dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto; le stesse avvertenze vanno applicate agli alunni con particolare difficoltà per motivi di salute.

Quanto agli **alunni** è fatto divieto di prodursi in comportamenti incongrui, disdicevoli o pericolosi di cui si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo:

- salire con i piedi su sedie e banchi;
- agganciarsi a oggetti pensili o penduli;
- svitare o disarticolare parti di oggetti fissati o assemblati;
- sollecitare con forza oggetti e strumenti presenti nell'ambiente (punti di ancoraggio impropri);
- assembrarsi in punti dell'aula che ostacolano le procedure di evacuazione (per es. dietro la lavagna);
- urtare o cercare il contatto fisico energico o violento;
- turbare repentinamente, irritare e provocare il compagno o compagna causandone la reazione incontrollata;
- superare le zone sottoposte a divieto di avvicinamento o di accesso;
- avvicinarsi a prese di corrente o a quadri elettrici ad accessi a fonti atte a liberare energia o acqua;
- scavalcare parapetti, davanzali, ringhiere, ballatoi;
- avvicinarsi a terrazzi;
- staccare ed occultare avvisi di rischio o pericolo;
- distrarsi procedendo in modo senza un reale controllo del senso e della direzione di marcia;
- destabilizzare il passo e l'andatura di un soggetto vicino causandone la caduta;
- allacciare parti del corpo di persone vicine con corde, spaghi o altri vincoli;
- ostruire anche temporaneamente le vie respiratorie di soggetti vicini;
- abbagliare o sottoporre a improvviso stress sonoro;
- lanciare oggetti specie se potenzialmente contundenti o taglienti;
- avvicinare penne ed altri oggetti potenzialmente penetranti al corpo di altri soggetti ed in particolare ad organi particolarmente vulnerabili;
- legare lacci di scarpe in modo da ostacolare la deambulazione;
- colpire o simulare di colpire o comunque offendere (anche con lancio di liquidi o di oggetti potenzialmente taglienti o contundenti) organi o parti del corpo in generale ovvero, in particolare, organi o parti del corpo notoriamente delicati ossia suscettibili a sviluppare possibile grave o gravissimo danno biologico anche a seguito di sollecitazioni di minima intensità quali gli occhi, i genitali e le parti del corpo in cui si espongono organi interni (addome; genitali) o vasi sanguigni importanti (collo; interno coscia) ovvero parti del corpo che l'alunno-a ha temporaneamente o permanentemente sottoposti a cura o a protesi mediche (gessi; dispositivi di medicazione; dispositivi di monitoraggio metabolico ecc.)

Le suddette regole sono illustrate obbligatoriamente, ordinariamente e adeguatamente dal docente già alla prima interazione con gli alunni e fanno parte ordinariamente dei doveri del Patto di Corresponsabilità educativa e dell'articolato del Regolamento di Disciplina. Ogni docente richiama continuamente a questi doveri durante tutto il corso dell'anno scolastico assicurandosi che gli alunni acquisiscano stabilmente una stabile condotta di rispetto degli altri e di pratica dei doveri di cittadinanza responsabile.

È fatto **RIGOROSO divieto agli alunni** di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. I docenti osserveranno tutti gli accorgimenti per minimizzare il rischio di caduta a partire dallo stringente controllo di non-scalabilità; a tal proposito gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per il tempo strettamente necessario (per la norma UNI EN 15251/2008 sono sufficienti generalmente circa 5 minuti) e sotto la loro diretta sorveglianza: di conseguenza, l'apertura delle finestre durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola, compresa l'eventualità di esposizione ad allergeni. Ordinariamente le finestre devono rimanere chiuse a meno che il docente non ritenga necessario procedere a protocolli di prevenzione igienica.

È fatto divieto nelle aule di apporre presso le finestre **tende non autorizzate** o altro materiale di cui non è stato valutato il rischio di infiammabilità da irraggiamento o da altre cause. Qualora le finestre non abbiano forme di schermatura da irraggiamento solare diretto, si valuterà se sussista impatto fastidioso o dannoso ovvero insulto energetico e si provvederà a dotare di tende regolamentari autorizzate dall'ente proprietario.

Ogni rapporto con le classi va mediato dai collaboratori scolastici: è vietato a chiunque non sia personale scolastico, deambulare e circolare liberamente nelle aree scolastiche. Ogni accesso e circolazione vanno connessi ad una forma di autorizzazione certa e preventiva, anche trasmessa e comunicata per via breve, di cui è necessario avere contezza che sia stata prodotta.
È vietata l'accesso e la circolazione libera non autorizzata di:

- rappresentanti delle case editrici;
- fotografi;
- personale di servizi di ristorazione e bar;
- lavoratori, tecnici, professionisti, operai per sopralluoghi o per l'esecuzione di opere di riparazione, manutenzione, efficientamento;
- persone che sono coinvolte nel possibile uso di spazi dati in concessione a enti esterni ovvero di spazi per i quali esistono progetti, attività o regolamenti che prevedono l'uso condiviso;
- il personale dell'ente proprietario, ovvero i tecnici (interni o esternalizzati) da esso incaricati per qualsiasi motivo, se non è stata trasmessa alla scuola in tempo utile l'informazione della necessità della loro visita, ovvero se è stata omessa per esigenze estemporanee o urgenti, devono comunque chiedere autorizzazione anche in tempo reale ed informale al dirigente scolastico o al referente di plesso, che inoltre provvederà a registrarne l'occorrenza; la detta "autorizzazione anche in tempo reale ed informale" è applicabile solo a persone organicamente connesse all'Ente proprietario.
- è vietato ai genitori, tutori o persone delegate dalla famiglia la possibilità di portare direttamente nelle aule o in altri spazi scolastici panini, merende, quaderni, presidi didattici, articoli di abbigliamento.

I collaboratori scolastici nella sorveglianza vigilanza verificheranno costantemente la catena della comunicazione al fine di ammettere nella scuola solo persone rigorosamente autorizzate.
I collaboratori scolastici si coordineranno tra loro e con tutte le figure preposte al controllo di ambienti e movimenti;

Art. 8. Vigilanza durante l'intera attività didattica relativamente agli ambienti di apprendimento diversi dall'aula

1. Le regole sopra dette vanno osservate anche quando l'attività didattica è dislocata rispetto al tradizionale spazio-aula ossia negli spazi di apprendimento quali laboratori, sala convegni, *auditorium*, palestra, biblioteca ecc.
2. Nell'abbandonare uno spazio scolastico per un altro gli alunni devono prestare massima cura ai presidi didattici utilizzati in modo da evitare di lasciarli incustoditi e di tornare a recuperarli (procedura notoriamente opposta a

quella di evacuazione che invece richiede pronta interruzione delle attività e abbandono immediato di qualsiasi oggetto per non attardarsi).

3. Nel tragitto dall'aula agli spazi di apprendimento diversi dall'aula e viceversa, vengono osservate le regole inerenti tutte le altre forme di spostamento nella scuola, con il concorso degli stessi soggetti preposti alla sorveglianza e vigilanza. È importante accertarsi che non vi siano o non si creino intralci lungo il transito.

4. Nel tragitto dall'aula agli spazi di apprendimento diversi dall'aula e viceversa, in particolare lungo i corridoi, gli alunni devono:

- tenere la debita distanza dalle porte di ingresso alle aule;
- procedere senza disturbare le attività didattiche che si svolgono negli altri spazi scolastici;
- astenersi da manipolare maniglie di porte e gesti simili;
- non staccarsi per nessun motivo dal gruppo in quiete o in movimento.

5.Le modalità di spostamento devono il più possibile conformarsi al deflusso della procedura di evacuazione ossia osservare i criteri di fila-per-due, compattezza del gruppo, stabilità di posizioni reciproche (che favorisce il mutuo controllo di presenza da parte degli alunni), conduzione in testa del docente, alunni con ruoli di responsabilità (preferibilmente gli aprifila in testa e i serrafila in coda).

Art. 9. Vigilanza durante il cambio dei docenti

1.Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, devono sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella sorveglianza e vigilanza degli alunni.

I collaboratori scolastici sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi od assenze dei docenti subentranti nelle varie aule al cambio dell'ora. A seconda del tipo di assenza i collaboratori scolastici osserveranno i seguenti comportamenti.

Se il docente subentrante è in ritardo il collaboratore sostituisce temporaneamente il docente nella vigilanza del gruppo classe finché non sarà giunto il docente in servizio; contemporaneamente mantiene una sorveglianza a distanza di altre classi dell'area di servizio.

Se il docente subentrante è assente il collaboratore sostituisce temporaneamente il docente nella vigilanza del gruppo-classe o gruppo sezione finché non sarà giunto il docente destinato alla supplenza di sostituzione; contemporaneamente mantiene una sorveglianza a distanza di altre classi dell'area di servizio; il collaboratore scolastico provvede ad informare i collaboratori del dirigente scolastico, *in primis* il Referente di plesso, dell'assenza del docente. La contezza dell'assenza si ha:

▪ per sopraggiunta informazione certa;

▪ per superamento del **limite di ritardo ammesso ossia di 5 minuti**, ovvero il tempo necessario per spostarsi da un'aula all'altra;

▪ per informazione di impedimento non superabile dei docenti di recarsi alla presa di ingaggio della classe.

Se il docente uscente al termine dell'ora di lezione formula esplicita richiesta al collaboratore scolastico di essere sostituito dallo stesso collaboratore scolastico in quanto non è in grado per inderogabili motivi di forza maggiore di attendere il docente subentrante, il collaboratore scolastico sostituisce temporaneamente il docente nella vigilanza del gruppo-classe o del gruppo-sezione finché non sarà giunto il docente subentrante; contemporaneamente mantiene una sorveglianza a distanza di altre classi o altre sezioni dell'area di servizio; detta richiesta da parte del docente uscente non è ammessa nel caso in cui la classe debba uscire avendo terminato la sua giornata scolastica completa o ridotta per altri motivi (scioperi, assemblee sindacali, partecipazione a iniziative extracurricolari);

In tutti i casi i collaboratori scolastici:

- si accerteranno che la classe o sezione contenuta nell'aula sia interamente presente ossia che non vi siano alunni fuori-aula non autorizzati;
- sospenderanno le richieste di uscita dall'aula ammettendo solo quelle motivatamente inderogabili;

- qualora gli alunni contravvenissero ai doveri di correttezza i collaboratori informeranno il docente subentrante o il collaboratore del dirigente scolastico affinché provveda alla segnalazione disciplinare (la detta disposizione va relativizzata alle opportune e ragionevoli considerazioni in caso di alunni della scuola dell'INFANZIA).

Nel caso in cui i ritardi o le assenze dei docenti dovessero prolungarsi eccessivamente, non consentendo al collaboratore scolastico di tornare alle sue mansioni ordinarie, egli continuerà prioritariamente ad assicurare la vigilanza e sorveglianza alla classe o alle classi scoperte ma solleciterà la normalizzazione della situazione, dandone notizia, presso i Collaboratori del dirigente scolastico o i Referenti di plesso - ovvero presso la segreteria.

2.Compiti dei docenti

Gli insegnanti, al suono della campanella, si recheranno il più celermente possibile, e comunque non oltre 5 minuti dopo, nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del dirigente scolastico in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella sorveglianza e vigilanza degli alunni, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

Nel caso una classe fosse imprevedibilmente sprovvista di docente, i collaboratori del dirigente scolastico che hanno avuto specifica delega, dispongono in senso decisionale per le sostituzioni; in tal senso possono operare gli assistenti amministrativi – qualora siano presenti nel plesso in questione - che hanno avuto specifica autorizzazione ad informare il personale docente indicato per la sostituzione da parte dei collaboratori del dirigente scolastico; i docenti delle classi o sezioni viciniori, ove avvisati in tal senso, coadiuvano nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati.

Art. 10. Vigilanza durante ricreazione o intervalli o pause didattiche

Durante la ricreazione sarà necessario un incremento di vigilanza in considerazione del maggior grado di libertà degli alunni non impegnati nella lezione e del possibile manifestarsi della naturale esuberanza degli alunni e delle alunne.

I docenti durante la ricreazione o intervalli o pause didattiche, disciplineranno l'invio delle alunne e degli alunni al bagno, tenendo presente che vi è simultaneità delle stesse azioni per altre classi e pertanto potranno decidere di regolare i flussi - fino ad arrestarli - qualora abbiano notizia che si stanno creando congestioni nell'accesso ai detti servizi, specie nel caso alcuni di questi fossero parzialmente disponibili (bagni fuori uso). In ogni caso è necessario vigilare sempre sul fatto che il tempo di allontanamento di un alunno o alunna dallo spazio-aula o spazio di raccolta della classe affidata sia sempre commisurato ad un omogeneo tempo minimo non eccedente i 5 minuti e che NON vi siano mai alunni e alunne che eludano l'autorizzazione del docente ad allontanarsi.

I collaboratori scolastici sono autorizzati a vigilare con discrezione ma con risolutezza i bagni, al fine di evitare che possano essere percepiti come spazi sottratti al controllo; le porte di accesso ai bagni vanno tenute aperte a differenza delle porte dei vani contenenti i sanitari che devono proteggere il pudore, la riservatezza delle alunne e degli alunni e la decenza delle azioni; i collaboratori scolastici disciplinano i flussi tenendo presenti i tempi di permanenza in relazione al bisogno e sorvegliano affinché non vi siano soste prolungate. È fatto divieto di intrusione nello spazio di riservatezza ed intimità e pertanto l'intervento consisterà nel richiamo orale a distanza.

La ricreazione, qualora non diversamente motivato e comunicato a tutti i soggetti che compartecipano ai protocolli di vigilanza, si svolge rigorosamente nello spazio-aula della classe.

I **docenti** fanno in modo che durante il consumo della merenda si svolga una normale ed empatica relazionalità tra alunni, evitando che possano insorgere situazioni anomale di concitazione o di espressione emotiva incongrua o di diverbio e conflittualità. Devono essere osservate le regole del decoro e della moderazione nei toni e nei gesti. Nella

logica della presente direttiva i docenti potranno valorizzare la ricreazione per osservare le dinamiche relazionali intese come momenti di possibile emergenza di informazioni utili allo sviluppo educativo o alla correzione di distorsioni altrimenti non intercettate.

Ai sensi della Nota MPI del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr., della Direttiva MPI n. 104 del 30.11.2007 e delle Note emanate dal MIM Ministero della Istruzione e del merito, ossia la Nota AOOGABMI del 19.12.2022 integrata dalla Nota AOODPIT 5274 dell'11.07.2024, oltre che per formale divieto previsto dal Regolamento interno, è proibito l'uso dei cellulari a scuola ed in particolare durante le attività didattiche. Il divieto si intende generalmente esteso al personale scolastico e alle persone afferenti a scuola. La deroga al divieto si applica nei casi e verso i soggetti autorizzati per motivi logistici, organizzativi, di reperibilità costante ed immediata e di comunicazione istituzionale. Per altri soggetti che, autorizzati alla presenza nei locali scolastici, avessero motivata e non banale esigenza di comunicazione, sono indicate apposite aree anche esterne, dove effettuare l'interlocuzione telefonica secondo principi di continenza.
L'utilizzo di altri dispositivi elettronici può essere consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i Regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della "cittadinanza digitale". (rif. Circolare Ministro MIM, prot. n. 107190 del 19.12.2022)

Art. 11. Vigilanza durante il tragitto dall'aula all'uscita dall'edificio

1.Al fine di regolamentare il transito degli alunni, si dispone che l'uscita al termine delle lezioni avverrà secondo le seguenti disposizioni
Per le Scuole dell'Infanzia "P. Belsito" e "Carrara Gioia" è previsto che l'orario di uscita sia fissato dalle ore 15.45 alle ore 16.00; i genitori si dispongono all'interno dei cortili dei due plessi, i docenti accompagnano i bambini all'uscita e li affidano a ciascuno di essi. A meno che non si tratti di situazioni urgenti, l'orario di uscita deve essere rispettato.
Per il plesso "A. Di Bari" è previsto che l'orario di uscita sia fissato alle ore 15.55 per le classi 3E-3G-3H-4E-4H-5E, mentre per le classi prime e seconde alle ore 16.00.
Per il plesso "San Giovanni Bosco" l'orario di uscita è così fissato: alle ore 13.25 per le classi 3A-3B, alle ore 13.30 per le classi 1A-1B-2A- 2B, alle ore 14.00 per le classi 4A- 4B-5A- 5B-5C-5D, alle ore 15:55 per le classi 4G-5H-5G.
Per la scuola secondaria di I grado (plessi "Battisti-Ferraris") l'ora di uscita è fissato alle ore 14.00, tuttavia per garantire un deflusso ordinato di alunni e docenti si dispone che:

- per le classi poste a piano terra sia assicurata una priorità di uscita al suono della prima campanella;
- per le classi poste al primo piano l'uscita degli alunni abbia a seguire al suono della seconda campanella successiva di 2 minuti; si raccomanda ai docenti e al personale ATA di vigilare al fine di evitare la sosta di gruppi sulle scale per ridurre sollecitazioni sulle rampe, sui ripiani esterni ed intermedi, sulle ringhiere.
- Classi (eventualmente) poste al secondo piano: a seguire al suono di una terza campanella successiva di ulteriori due minuti; si raccomanda ai docenti e al personale ATA di vigilare al fine di evitare la sosta di gruppi sulle scale per ridurre sollecitazioni sulle rampe, sui ripiani esterni ed intermedi, sulle ringhiere.

Tutti gli alunni eseguiranno la procedura di uscita con gli stessi accorgimenti, le stesse modalità e le stesse attenzioni prestate per l'entrata, ovviamente organizzate in modo complementare. In particolare si disporranno ordinatamente in fila per due e si recheranno verso l'uscita, senza urlare e senza correre o spingere o urtare alcuno o alcunché per i corridoi, lungo le scale e nel cortile.
3. Gli alunni (della Scuola SECONDARIA di I grado) per i quali le famiglie hanno richiesto l'uscita autonoma autorizzata dall'Istituzione scolastica ai sensi del DL 148/2017 convertito nella Legge 172/2017 del 4 dicembre, potranno lasciare lo spazio scolastico autonomamente, essendosi impegnati – tramite formale dichiarazione della famiglia compresa nel modulo di richiesta - a ritornare direttamente alla propria abitazione secondo percorsi sicuri

praticati con maturità e senso di responsabilità. Nel dispositivo di uscita autonoma è compresa la fiducia degli adulti (scuola e famiglia) nella sufficiente capacità di valutazione da parte dello stesso alunno di condizioni di uscita sicura.
4.Gli alunni di Scuola SECONDARIA di I grado per i quali le famiglie NON hanno richiesto l'uscita autonoma, devono essere prelevati – in quanto MINORI - da genitori o tutori o delegati noti al personale e autorizzati. Il soggetto delegato non può, a sua volta, delegare; pertanto solo ECCEZIONALMENTE si potrà acquisire il consenso orale del genitore attraverso una interlocuzione telefonica e relativo fonogramma.

5.Compiti dei collaboratori scolastici

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta sorveglianza e vigilanza nel passaggio degli alunni.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno sorveglieranno e vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

6.Compiti dei docenti

È vietato far uscire gli studenti dalla scuola: a) prima del suono di "fine della giornata di lezioni" (cd. campanella) nel caso di uscita ordinaria al termine dell'ultima ora; b) prima del termine dell'ora nel caso di uscita non ordinaria anticipata rispetto all'ultima ora;
È vietato assembrare gli studenti fuori dalle aule per anticipare la procedura di uscita.
Al suono della campanella - in caso di uscita ordinaria - ovvero del segnale corrispondente a ordine di uscita - in caso di uscita non ordinaria - le classi o sezioni escono dalle rispettive aule e seguono un percorso ordinato, rapportandosi alle altre classi o sezioni eventualmente in contemporanea uscita, mantenendo la separazione e defluendo in successione secondo la distanza dalla porta di uscita dall'edificio.
Nello scendere le scale, i docenti saranno particolarmente attenti a:

- evitare agli alunni inciampi e cadute di livello;
- evitare che flussi di altri alunni si intersechino, provocando stazionamenti che possano costituire una sollecitazione incongrua di rampe e pianerottoli delle dette scale.

In nessun caso, i minori possono uscire prima del termine delle lezioni, senza che vengano prelevati dai genitori o da persone delegate.
Per assicurare la sorveglianza e vigilanza, gli insegnanti dell'ultima ora di lezione sono tenuti a seguire le seguenti modalità:

- posizionarsi davanti alla scolaresca, ai sensi della sentenza della corte di Cassazione 17574/2010
- assistere ed accompagnare gli alunni della propria classe o sezione sino alla porta di uscita dell'edificio;
- assistere ed accompagnare gli alunni dalla porta di uscita o al cancello di uscita dall'area della scuola, assicurandosi che nel tragitto tra porta di uscita e cancello non avvengano disordini;
- assicurarsi che, nel caso di alunni senza autorizzazione all'uscita autonoma, i genitori effettuino il prelievo degli stessi.

Gli obblighi di vigilanza cessano una volta varcato il perimetro delimitante l'area scolastica. La scuola attraverso i docenti fa costantemente presente agli alunni il dovere di osservanza delle regole di corretto comportamento anche al di fuori del perimetro scolastico e deplora tutti gli atti in tal senso contrari ammonendo indirettamente coloro che si rendono protagonisti di esecrabili o disonorevoli gesti di violenza materiale e psicologica o di danni al patrimonio, in particolare biasimando coloro che perpetrano questi atti sapendo che non possono essere repressi nelle aree esterne. In ogni caso non è ammissibile, per ragioni di incompetenza e di illegittimità, la richiesta alla scuola – e indirettamente al personale scolastico - di estendere l'azione di vigilanza e tantomeno di intervento al di fuori del perimetro scolastico.

7.Compiti delle famiglie

Le famiglie, al fine di evitare sia gravi disagi alla scuola e sia l'attivazione di procedure obbligatorie di trasferimento a tutori diversi, devono rispettare l'orario di uscita. Comportamenti negligenti in tal senso obbligano la scuola a ulteriori ed indebiti impegni di vigilanza non sostenibili. Anche per gli alunni di Scuola dell'INFANZIA – a differenza della flessibilità accordata alla disciplina dell'orario di ingresso – è richiesta la stretta osservanza del rispetto dell'orario di uscita, in considerazione dell'indebito onere e responsabilità di trasferimento di vigilanza sul personale scolastico connesso alla età degli alunni (3-5 anni).

L'uscita ritardata degli alunni, con caratteri di periodicità o sistematicità, non è sostenibile in quanto comporta:

- doveri di custodia in ambienti diversi dall'aula disponibili in misura ridotta;
- doveri di sorveglianza e vigilanza specificatamente diretti che implicano una sospensione indebita - nei confronti del collaboratore scolastico di reception-portineria ovvero di altri collaboratori scolastici ovvero di assistenti amministrativi- del diritto a terminare la propria giornata lavorativa.

Si rammenta che l'arco temporale dell'obbligo di vigilanza, connesso all'iscrizione come contratto tra scuola e famiglia, deve perdurare, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale essendo quindi l'istituto scolastico obbligato alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate. Si precisa pertanto che:

- l'arco temporale pattuito è stato definito con l'orario di uscita, con una flessibilità di massimo 10 minuti ulteriori; il "tempo di affidamento" a cui la scuola è obbligata è definito dai presenti termini orari; un ulteriore tempo non è più definibile come "tempo di affidamento" regolare;
- lasciare il proprio figlio o figlia a scuola oltre l'orario di uscita, oltre a contravvenire al patto suddetto, fa venire meno quelle garanzie di collocazione in luogo dove non sussistono situazioni di pericolo, in quanto vi è un diradarsi dei doveri di sorveglianza e vigilanza dovuti al terminare della giornata lavorativa dei collaboratori scolastici e dei docenti;
- la scuola non può offrire servizi di custodia degli alunni oltre l'orario di uscita: se non vi è subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate, la scuola non può supplire il genitore nell'inadempienza, soprattutto quando il comportamento dello stesso genitore è reiterato nel tempo;
- trascorso un tempo ragionevole fissato in 10 minuti la scuola, non potendo lasciare incustodito l'alunna o l'alunno, richiamerà la polizia municipale o nella loro indisponibilità, le forze dell'ordine informandole della interruzione di assistenza da parte del genitore nei confronti del proprio figlio;
- il registrato e documentato reiterarsi dei fatti può configurarsi come "abbandono di minore", pertanto si invitano caldamente i genitori e i tutori a non mettere in atto comportamenti negligenti che impongano, nella necessità da parte della scuola di procedere d'ufficio, alla segnalazione delle colpe ed infrazioni in oggetto.

Art. 12. Vigilanza in ambienti di apprendimento

1.Negli ambienti di apprendimento dedicati (laboratori e aule attrezzate) in considerazione delle tipologie di strumenti presenti, in relazione ai doveri di VIGILANZA e SORVEGLIANZA, si osservano:

- le regole ordinarie precedentemente specificate;
- la disciplina particolare di quell'ambiente specifico, contenute nel REGOLAMENTO di ciascun AMBIENTE di APPRENDIMENTO.

2.Il docente è responsabile del corretto uso di attrezzature e strumenti da parte degli studenti che gli sono affidati, vigilando sull'incolumità degli alunni durante la permanenza in detti ambienti di apprendimento, informando ed istruendo gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali; inoltre il docente è tenuto:

- ad informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi;
- ad indicare ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;

- a verificare la certezza di acquisizione da parte degli studenti della comprensione e sensibilità delle regole specifiche per gli ambienti di apprendimento;
- a vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- a verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- a valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- a controllare che gli studenti loro affidati usino i *device* digitali in modo corretto e coerente con le finalità educativo–didattiche della scuola.

Art. 13. Vigilanza in ambienti di collegamento tra le aule ovvero in spazi interni quali cortili o simili

1. Negli ambienti non strettamente dedicati alla interazione didattica o educativa ma costituenti spazi di collegamento tra aule e laboratori ovvero spazi di relazionalità, si osservano gli stessi doveri di VIGILANZA e SORVEGLIANZA precedentemente esplicitati.

Art. 14. Vigilanza in momenti diversi da quelli ordinari di insegnamento

1. Qualora il servizio scolastico dovesse svolgersi in orari diversi da quelli ordinari o comunque differiti, momenti comunque programmati, previsti nel PTOF e adeguatamente comunicati, si osservano gli stessi doveri di VIGILANZA e SORVEGLIANZA precedentemente esplicitati.

Art. 15. Vigilanza su alunni con disabilità

1.Per gli alunni con disabilità si osservano gli accorgimenti di attenzione e cautela previste per la loro condizione.
In caso di condizione definibile come di disabilità grave, essendoci la possibilità di maggiore imprevedibilità di azione e di particolare difficoltà ad autoregolamentarsi, la vigilanza (ossia la sorveglianza connessa alla capacità e necessità di immediato intervento di contatto) deve essere assicurata:

- dal docente di sostegno o eventualmente in assenza di questo, dall'educatore (se presente) o dall'assistente comunale (se previsto) o dal docente di classe (eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico);
- qualora le situazioni rischiose siano tali da richiedere sorveglianza elevata e marcatamente continuativa, non essendoci la possibilità per la scuola di assicurare per tutti i momenti dell'intero periodo di permanenza a scuola la detta vigilanza straordinaria e intensiva, la famiglia deve consapevolmente e nel confronto con gli operatori scolastici e sanitari, addivenire all'accomodamento ragionevole inteso come cooperazione a soluzioni praticabili e sostenibili in relazione alle disponibilità di risorse umane ed organizzative;

In caso di disabilità meno grave, essendoci prevedibilità di azione e maggiori o quasi complete o complete capacità di autoregolamentarsi, la vigilanza (ossia la sorveglianza connessa alla capacità e necessità di immediato intervento di contatto) deve essere assicurata dal docente di sostegno o in assenza di questo, dal solo docente di classe a meno di indicazioni specifiche concordate con la famiglia e il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo *ex* art. 9 D.Lgs. 66/2017)
2.Le suddette azioni si intendono applicate:

- a tutte le fasi, ordinarie e straordinarie, del tragitto tra il cancello di ingresso e l'aula e tra l'aula e il cancello di ingresso;
- a tutte le fasi che riguardano l'attività didattica e le sue interruzioni (per es. ricreazione; richiesta di accesso a servizi igienici, di segreteria etc.)

3.Le suddette regole vanno applicate tenendo conto di opportunamente, oltre che della condizione di disabilità, anche della età degli alunni in relazione all'ordine di scuola.

Art. 16. Vigilanza durante le attività didattiche "fuori aula" - viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, le uscite estemporanee

1.Su tutti i docenti impegnati nelle attività di accompagnamento degli alunni durante i viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche e le uscite estemporanee grava un obbligo di diligenza preventivo; tale obbligo impone l'onere preliminare di verificare che le strutture alberghiere o ricettive, le agenzie di servizi di accompagnamento e di fruizione culturale e i servizi di trasporto siano il più possibile sicuri anche ai fini della vigilanza e sorveglianza.
2. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e uscite estemporanee, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (CM 291/1992).
3.In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili ovvero nella entità prevista dai regolamenti di Istituto e dal Regolamento del Piano Viaggi e Visite di Istruzione.
4.Il Regolamento di Istituto in materia di viaggi può prevedere altre tipologie di accompagnatori. Le uniche figure a cui è affidata la vigilanza sono quelle rappresentate dagli accompagnatori propriamente scolastici ossia docenti e personale ATA eventualmente ammesso; potranno essere accolte richieste motivate da parte dei genitori ovvero degli esercenti la responsabilità genitoriale di accompagnare i propri figli durante le uscite o i viaggi di istruzione.
5.Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la sorveglianza e vigilanza sugli alunni, in considerazione della possibile imprevedibilità delle loro azioni.
6.Prima della partenza sarà cura del docente referente di ogni singolo viaggio organizzare, per tutti gli studenti partecipanti, incontri informativi durante i quali devono essere impartite specifiche istruzioni sui comportamenti da adottare durante il viaggio, anche in relazione ai luoghi e alle attività previste.
7.Per la partecipazione degli alunni minorenni è necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori. In tale consenso va fatto esplicito riferimento all'impossibilità di vigilare direttamente sugli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose, nell'ambito della "*culpa in educando*".
8.I docenti accompagnatori devono controllare le singole stanze dove alloggiano le ragazze e i ragazzi, verificandone la sufficiente sicurezza, anche in termini di non facilità nell'accesso a punti di precipitazione o di cagionamento di altri danni biologici; di detta verifica va operata documentazione, in forma di *report* breve.
9. La valutazione di accertata non-carente sicurezza va comunicata agli alunni ed alunne contestualmente istruendoli a non compiere comportamenti irrazionali ed incongrui pervenendo a conoscere un sufficiente senso del pericolo compatibile anche con la minore età.
10.L'informazione dei docenti prevede anche lo specifico approfondimento che i momenti indefettibili in cui gli alunni NON sono sottoposti a vigilanza totalizzante da parte del docente, NON vanno degradati a situazioni definibili come "alunni lasciati in balia di sè stessi" in cui i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, in quanto la scuola esplicita e impone preventivamente precisi obblighi di diligenza integrativi della valutazione sufficiente di assenza di rischio per l' incolumità degli alunni operata nel momento della scelta dei vettori e delle strutture alberghiere ospitanti. Tali obblighi comportano dichiarazione da parte di alunni e famiglie di avvenuta contezza e consapevolezza della rischiosità e della informazione fornita dalla scuola e di interiorizzazione individuale di dette regole comportamentali secondo autonomia e responsabilità sufficienti in rapporto all'età.

Art. 17. Vigilanza Educativa

1.Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica. In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.
2.I comportamenti negativi degli studenti eventualmente rilevati sono oggetto delle relative sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina contenuto nel Regolamento d'Istituto. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo

e non meramente punitivo delle stesse: come recita l'art. 4 del DPR 249/1998 "I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica". Di conseguenza, si invitano i docenti a non svilire gli strumenti "correttivi" individuati dal suddetto Regolamento per evitare il rischio di snaturare il valore degli stessi e di innescare negli alunni una sorta di infantile e superficiale "collezione" di note punitive.

3. Situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire devono essere rappresentate dai Coordinatori di classe o dai docenti prevalenti al Dirigente Scolastico (o ai suoi collaboratori) per eventuali iniziative degli organi di competenza o per porre in essere strategie educative *ad hoc*.

4.Inoltre è necessario fare costante riferimento ai REGOLAMENTI riferiti alla prevenzione del BULLISMO e CYBERBULLISMO e alla prevenzione e contrasto di comportamenti odiosi e offensivi della dignità della persona.

Art. 18. Altri obblighi di vigilanza connessi a divieti specifici

1.Connessi alla presente disciplina vi è la vigilanza:

- sul controllo degli accessi e sull'ammissibilità a scuola dei soggetti ad essa afferenti;
- sull'uso dei cellulari a scuola ed in generale sui dispositivi digitali e ammessi dal Regolamento BYOD;
- sul divieto di fumo negli ambienti scolastici;
- sul rispetto del Regolamento di Istituto di cui è parte integrante il Regolamento di Disciplina;
- sul rispetto della mobilità ed accesso agli spazi attrezzati interni ed esterni alla scuola;
- sul Regolamento anti-bullismo;
- sul Regolamento di rispetto della privacy GDPR Regolamento Europeo 679/2016 essendo ogni membro del personale scolastico ricoprente il ruolo di incaricato;
- sul controllo della sicurezza in quanto ogni lavoratore, qualora non fosse implicato nell'organigramma della sicurezza non avendo doveri e compiti dal punto di vista strettamente organizzativo, ha comunque il compito di seguire le disposizioni in materia prendendosi cura della propria ed altrui sicurezza.

2.È vietato riprendere o registrare con mezzi audio video analogici o digitali persone, spazi e situazioni scolastiche. Il detto divieto vale anche nel caso di agente esterno all'area scolastica in considerazione del dato di appartenenza della scuola allo Stato. Il personale scolastico vigila per prevenire, inibire, impedire o arrestare le dette azioni.

3.È vietato lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere ed in particolare di valore, verso i quali la scuola non ha doveri di custodia o tutela. Il personale scolastico vigila per prevenire, inibire, impedire o arrestare le dette azioni.

4.È vietato – nei locali e spazi scolastici - effettuare raccolte di denaro, vendita di merce, preparazione di alimenti varia, se non nell'ambito di attività ufficialmente autorizzate e organizzate dalla scuola. Il personale scolastico vigila per prevenire, inibire, impedire o arrestare le dette azioni.

5.Ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

Art. 19. Applicazione in tutti i plessi e in tutti i luoghi dove la scuola è rappresentata

1. Le suindicate disposizioni generali, organizzative, di vigilanza e divieti, sono adottate dal Dirigente Scolastico, e dovranno essere applicate in tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" di Bisceglie. La vigilanza si applica inoltre anche in quei luoghi non assegnati stabilmente alla scuola ma in cui la scuola è rappresentata istituzionalmente o per articolazione dell'offerta formativa: convegni di partecipazione della scuola, eventi celebrativi e culturali, competizioni sportive, manifestazioni pubbliche o private con invito ufficiale alla scuola, viaggi di istruzione, sedi Erasmus plus in cui la scuola interviene come ospite.

2.I soggetti richiamati in indirizzo, destinatari della presente direttiva, sono tenuti ad osservare e far osservare quanto riportato nel presente articolo ed in tutti gli articoli precedenti.

Art. 20. Disposizioni finali

1. La presente direttiva ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali o degli OO.CC per l'anno in corso.
2. Tutte le note e gli avvisi (atti di indirizzo, direttive, circolari interne, avvisi) pubblicati sul sito dell'Istituto, in Amministrazione Trasparente e su Albo online, si intendono regolarmente notificati.
3. Ai sensi della vigente normativa, il contenuto dei suddetti atti di comunicazione si configurano oltre che come "dato informativo" anche come "istruzioni organizzative" e "ordini di servizio" per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente) ed hanno valore cogente anche per le persone afferenti a scuola diverse dal personale scolastico.
4. Le figure individuali come PREPOSTI ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sull'attuazione delle presenti disposizioni.
5. I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art. 55 bis co. 1 del Dlgs 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL del Comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021 firmato il 18 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. Emilia NENNA

Emilia Nenna
04.11.2026
14:10:12
GMT+01:00